

<u>Circolare 62/2021</u> Verona – giugno 2021

TASSAZIONE DEL TELELAVORO SVOLTO ALL'ESTERO

Lo sviluppo della tecnologia e delle connessioni comporta, sempre più spesso, la possibilità che un determinato lavoro possa essere svolto da remoto (telelavoro), con il lavoratore dipendente che, fisicamente, svolge la propria opera in un altro Paese rispetto a quello dove ha sede il proprio datore di lavoro.

Di un caso operativo di questo genere si è interessata l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 296/2021. Una società italiana ha in forza un lavoratore, il quale svolge la propria attività, tramite proprio *personal computer* e in collegamento ai *server* aziendali, dalla propria residenza nel Regno Unito. Essendo tale soggetto residente in Inghilterra da diversi anni, risulta anche regolarmente iscritto all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero).

La questione si lega al ruolo di sostituto d'imposta che la società italiana dovrebbe svolgere in virtù del rapporto di lavoro dipendente in essere col citato lavoratore; la particolarità sta nel fatto che detto lavoratore non operi fisicamente presso la sede della società, o comunque nel territorio italiano, ma all'estero, pur se l'effettivo risultato della sua prestazione sia di fatto usufruito in Italia dal datore di lavoro.

Un tema interessante, che, oltre la normativa riguardante la sostituzione d'imposta (D.P.R. 600/1973), interessa anche la Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra Italia e Regno Unito.

Posto che il lavoratore risulta fiscalmente residente nel Regno Unito, l'Agenzia delle entrate si riferisce anzitutto al disposto normativo generale, secondo il quale si considerano prodotti in Italia "i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato". Occorre poi, quale passo successivo, andare a valutare quanto dispone la Convenzione bilaterale già citata, in questo caso esistente fin dal 1988, secondo la quale "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

Ecco, quindi, che, alla luce di tali disposizioni, diventa preminente rilevare lo Stato nel quale l'attività del lavoratore è effettivamente svolta; non tanto, quindi, il territorio nel quale la sua opera viene utilizzata (nel caso in Italia, presso la sede della datrice di lavoro), ma quello dove effettivamente il



dipendente opera (nel caso in Inghilterra, svolgendo la prestazione presso la propria residenza attraverso un *pc* connesso ai *server* aziendali).

Sarà, dunque, il Regno Unito lo Stato dove il reddito del lavoratore dovrà essere tassato, sempreché ricorrano le condizioni richiesta dalla Convenzione già citata:

- "a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;
- b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato".

Per individuare con precisione il luogo dove si intende svolta la prestazione, l'Agenzia si riferisce, infine, a un'interpretazione fornita dal commentario del modello Ocse di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni; secondo tale indicazione, per individuare lo Stato in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna aver riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. Il reddito percepito dal lavoratore dipendente, quindi, non può essere assoggettato a imposizione nell'altro Stato, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in detto Paese.

Per il caso del telelavoratore, qui esaminato, la tassazione sarà operata nel Regno Unito, Paese dove lui presta di fatto la propria opera, e non in Italia, Stato dove detta opera viene utilizzata. <u>La società italiana dovrà, quindi, operare secondo il regime previsto dalla Convenzione, facendosi dichiarare dal lavoratore la sussistenza del requisito personale di residenza fiscale all'estero.</u>

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato